



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.et.it

Ordinanza n° 73 del 17/11/2020

Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DAL 18 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020, SALVO SUCCESSIVE E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

Premesso che nel Comune di Biancavilla, il mercoledì di ogni settimana si svolge il mercato settimanale con una presenza significativa di visitatori e ambulanti provenienti da diverse località;

Dato atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

Visto:

- il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Considerato:

1. l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale;
2. che i dati contenuti nei rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica confermano una costante evoluzione dei casi di positività con particolare riferimento al territorio comunale;

Preso atto che durante lo svolgimento del mercato settimanale si registra una notevole mobilità di cittadini biancavillesi e non, oltre che di operatori provenienti dai diversi comuni della provincia, tale per cui non possono essere garantite elevate condizioni di sicurezza in relazione al crescente e dilagante innalzamento della curva epidemiologica da Covid-19 nella Città;

Ritenuto essenziale, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonchè di natura precauzionale, evitare in radice situazioni a rischio aggregazione in luoghi pubblici e, quindi, necessario, quale misura cautelare atta ad evitare potenziali e pericolose situazioni di sovraffollamento, sospendere lo svolgimento del predetto mercato settimanale del mercoledì;

Che sussistono, pertanto, le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono, ai sensi del TUEL, l'adozione di provvedimenti di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

Visti l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tanto premesso,

ORDINA

la sospensione temporanea del mercato settimanale del Mercoledì a decorrere dal 18 Novembre al 3 Dicembre 2020, salvo successive e ulteriori disposizioni.

ORDINA altresì

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7bis.1 del D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze del Sindaco ai sensi del comma 7bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981. n. 689”*.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia trasmessa a:

1. Prefettura di Catania;
2. Questura di Catania;
3. Al Commissariato di Polizia di Stato – Adrano
4. Comando Provinciale dei Carabinieri;
5. Stazione Carabinieri di Biancavilla;
6. Comando Polizia Locale;
7. Guardia di Finanza di Paternò;
8. All'Asp di Catania;
9. Segretario Generale;
10. Responsabili di Area
11. Associazioni di categoria

Dare atto che della presente ordinanza sarà data opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione. Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.